

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 4 agosto 2025, n. 438
Accreditamento istituzionale ai sensi degli artt. 3 co. 3 e 24 co. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e art. 8 L. R. n. 18/2020 del Centro Residenziale di cure palliative HOSPICE denominato "Hospice Santa Rita", di titolarità della società C.B.H. Città di Bari Hospital Spa, per complessivi n. 19 posti letto, ubicato nel Comune di Bari alla Via G. Petroni n. 132/G.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale"*;
Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale"*;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 00021 del 30/07/2025 del Dipartimento Personale e Organizzazione di proroga degli incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 30/09/2025 in attuazione della DGR n. 918 del 27 giugno 2025.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO) sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile d'incarico E.Q. *"Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale"* e confermata dalla Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3 (*"Compiti della Regione"*) co. 3 che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul*

procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. (omissis)";

- *all'art. 24 ("Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti") co. 2 che "Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale.";*
- *al medesimo art. 24 co. 3 che "Ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accREDITAMENTO, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.;*

Inoltre, la L.R. n. 18/2020 ("Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria" all'art. 8 ("Disposizioni in materia di accREDITAMENTO delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli hospice") co. 1 prevede che:

"...(omissis) e i centri residenziali per cure palliative (hospice) ricompresi nel fabbisogno disciplinato dal regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8. (Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accREDITAMENTO istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie), sono accreditabili ivi comprese le strutture, già autorizzate all'esercizio, ricadenti nel periodo di vigenza del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).".

Con D.D. n. 351 del 24/07/2024 il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerto ha determinato: *"di rilasciare alla società C.B.H. Città di Bari Hospital Spa, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio del Centro Residenziale di cure palliative HOSPICE denominato "Hospice Santa Rita" per complessivi n. 19 posti letto ubicato nel Comune di Bari alla Via G. Petroni n. 132/G, il cui Responsabile Sanitario è il dott. Dott. Buono Matteo, nato a San Severo (FG) il 06/03/1962, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Ematologia Generale".*

Con nota trasmessa a mezzo Pec del 07/08/2024, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. E/418527 del 28/08/2024, ad oggetto *"Istanza AccREDITAMENTO Istituzionale dell'Attività Sanitaria di Centro Residenziale per le cure palliative (Hospice) dotato di n. 19 posti letto, in Bari (BA), denominato HOSPICE SANTA RITA di cui al R.R.3/2005 e s.m.ei. sez. D6",* l'amministratore delegato della società in indirizzo ha rappresentato quanto segue:

"Il sottoscritto MASSIMO MIRAGLIA (...) in qualità di Amministratore Delegato della Società Città di Bari Hospital S.p.A.,P. IVA 05498020725 con sede in Bari (BA) alla Via Hahnemann n.10, che gestisce il Centro Residenziale per le cure palliative denominato " HOSPICE Santa Rita", sito in Bari alla Via G. Petroni n. 132/G, già autorizzato all'esercizio con Determinazione Dirigenziale n. 351 del 24.07.2024:

CHIEDE

Ai sensi del c.1 dell'art.24 della L.R. n.9/2017 e s. m. e i. e del c.1 dell'art.8 della L.R. n.18 /2020, il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale in relazione alla Struttura sanitaria denominata HOSPICE SANTA RITA, sita nel comune di Bari (Ba) alla Via G.Petroni n. 132/G, esercente attività sanitaria residenziale per le cure palliative di cui al paragrafo D6 del R.R. 3/2005 e s. m. e i., con dotazione di n. 19 posti letto.

A tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:

che la struttura è stata autorizzata all'esercizio con Determinazione Dirigenziale Regionale n.351 del 24.07.2024;

che la struttura è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanto richiesto dal R.R. n3/2005 e s.m.i.;

che la struttura è in possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal R.R.16/2019 e s. m. e i., limitatamente alle evidenze previste dalla fase "PLAN"; che il Responsabile Sanitario è il Dott. Buono Matteo, nato (...) il 06/03/1962, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi dell'Aquila in data 27/07/1987, specializzato in Ematologia Generale il 10/12/1990 e in Oncologia in data 30/11/2006, iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia al n 3938 dal 23/12/1987."

Con nota prot. n. U588246 del 07/11/2025 la scrivente Sezione ha invitato: "

- ***l'amministratore delegato della società "C.B.H. – Città di Bari Hospital Spa"*** a trasmettere a questa Sezione e al Servizio Qu.OTA – AReSS:
 - *dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in ordine al possesso dei requisiti generali e specifici per l'accredimento previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e in ordine al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento, comuni per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B – Sezione 1" e specifici per le "strutture hospice di cui all'allegato B – sez. 2H" del R.R. n 16/2019, limitatamente alle evidenze previste per la fase di "Plan", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate;*
 - *dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste, ai fini dell'accredimento, dall'art. 20, comma 2, L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;*
 - *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ove sia precisato di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui all' art. 9, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;*
 - *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Responsabile Sanitario e dal personale sanitario impiegato nella struttura, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ove sia precisato di non versare nelle situazioni di incompatibilità di cui all' art. 4, co. 7 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412;*
 - *autocertificazione Antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;*

a seguito della trasmissione della suddetta integrazione documentale, si invita:

- ***il Servizio Qu.OTA - AReSS*** ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *ad effettuare idoneo sopralluogo presso Centro residenziale per cure palliative e terapia del dolore (hospice) denominato "HOSPICE Santa Rita" sito nel comune di Bari alla via G. Petroni n. 132/G, finalizzato alla verifica dei requisiti generali e specifici per l'accredimento previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e in ordine al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento, comuni per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B – Sezione 1" e specifici per le "strutture hospice di cui all'allegato B – sez. 2H" del R.R. n 16/2019, relativamente alle evidenze previste per la fase di "Plan" dei n. 19 posti letto complessivi."*

Con Pec del 20/02/2025, acquisita al prot. e101522 del 25/02/2025, la Società Città di Bari Hospital S.p.a. ha trasmesso la documentazione richiesta.

Con nota prot. n. E379712/2023 del 07/07/2025, il Dirigente del Servizio Qu.O.T.A. dell'Aress ha rappresentato quanto segue:

"(omissis) Preso atto che, con propria determinazione dirigenziale n.351 del 24.07.2024, codesta Sezione ha

rilasciato "alla società C.B.H. Città di Bari Hospital Spa, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio del Centro Residenziale di cure palliative HOSPICE denominato "Hospice Santa Rita" per complessivi n. 19 posti letto ubicato nel Comune di Bari alla Via G. Petroni n. 132/G, il cui Responsabile Sanitario è il dott. Dott. Buono Matteo, nato a (omissis) il 06/03/1962, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Ematologia Generale", questo Servizio con propria nota prot. n. 3817/QuOTA del 13.11.2024 ha richiesto, alla struttura medesima, la trasmissione delle griglie di autovalutazione della Fase "Plan", di cui al "Manuale di Accredimento per le Strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera" approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii..

Con comunicazione PEC del 20.02.2025 la Direzione della struttura de quo ha trasmesso formalmente quanto richiesto.

Successivamente, con nota prot. n.1856/QuOTA del 27.05.2025 questo Servizio ha trasmesso il Piano di audit per la valutazione del possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale specifici vigenti, programmato per il giorno 18.06.2025.

In data 30.05.2025 il Gruppo di Valutazione QuOTA ha operato attività di pre audit sulla griglia di autovalutazione dei Requisiti relativi alla Fase di "Plan" di cui al "Manuale di Accredimento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera", approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii, come compilata dalla struttura da auditare, valutandone come non congruo il suo contenuto.

Come programmato, in data 18.06 u.s. il Gruppo di Valutazione ha effettuato audit in situ, registrandone gli esiti nel Rapporto di audit contestualmente consegnato alla struttura, rilevando specifiche Non Conformità, con invito a "comunicare formalmente al Servizio QuOTA, entro 30 gg., l'analisi delle cause, il trattamento e l'azione correttiva inerente a ciascuna Non Conformità rilevata".

A seguito di comunicazione PEC della Direzione sanitaria della struttura del 26.06 u.s., in sede di audit di follow up (documentale) del 27.06.2025, il Gruppo di Valutazione ha esaminato il piano delle azioni correttive specifiche per le Non Conformità rilevate, valutandole come adeguate e congrue.

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole al rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale per il centro residenziale per le cure palliative (Hospice) con dotazione di n.19 p.l. ubicato in Bari alla Via G. Petroni n.132/G, in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del "Manuale di Accredimento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera" approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alla fase di "Plan", come formalmente valutati dallo scrivente Servizio.

Tanto in ossequio alle previsioni di cui all'art. 23 della L.R. 9/2017 e ss.mm.ii..

Per tutto quanto innanzi esposto;

si propone di rilasciare alla società C.B.H. Città di Bari Hospital Spa, ai sensi degli artt. 3, comma 3, 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. n. 18/2020, l'accREDITAMENTO istituzionale del Centro Residenziale di cure palliative HOSPICE denominato "Hospice Santa Rita" per complessivi n. 19 posti letto ubicato nel Comune di Bari alla Via G. Petroni n. 132/G, con le seguenti precisazioni:

- l'accREDITAMENTO è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accREDITATI.";
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il legale rappresentante della società "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITAMENTO" dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato

di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare alla società C.B.H. Città di Bari Hospital Spa, ai sensi degli artt. 3, comma 3, 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. n. 18/2020, l'accreditamento istituzionale del Centro Residenziale di cure palliative HOSPICE denominato "Hospice Santa Rita" per complessivi n. 19 posti letto ubicato nel Comune di Bari alla Via G. Petroni n. 132/G, con le seguenti precisazioni:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il legale rappresentante della società *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione*

sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della società (pec: direzionegenerale@cbhspa.it);
- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Servizio Qu.O.T.A. dell'Aress;
- al Dirigente U.O.G.R.C. dell'ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Bari.
- alla Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia;
- al supporto *Exprivia Sistema Edotto* (mail: hd.edotto@exprivia.com).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato mediante la piattaforma informatica “Cifra2”, composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Autorizzazione e Accredimento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accredimento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro